

	Statuto Associazione Culturale	
	“Cold Cases Association – C.C.A.”	
	Articolo 1 – Denominazione, sede, durata esercizio	
	Con la denominazione di “Cold Case Association” di cui	
	l’acronimo “C.C.A.” viene costituita una associazione	
	ai sensi Art. 36 ss. Codice Civile. C.C.A., di seguito	
	chiamata anche semplicemente “Associazione”, è una	
	libera Associazione di fatto, apatica e apolitica,	
	con durata illimitata nel tempo e senza scopo di	
	lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art.	
	36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente	
	Statuto. La Sede è in via Bologna 32, 40017 San	
	Giovanni in Persiceto BO.	
	L’esercizio sociale inizia il 2 gennaio e termina il	
	30 dicembre.	
	Articolo 2 – Finalità della Associazione	
	L’Associazione ha finalità di studio e ricerca, volti	
	alla documentazione ed all’approfondimento di tutti	
	quei delitti più gravi, nella fattispecie omicidi,	
	per i quali la legge non prevede prescrizione,	
	denominati “cold cases”. Spesso, tali delitti, sono	
	rimasti senza colpevole, oppure le indagini non	
	hanno, allo stato dell’arte, potenzialmente risolto	
	appieno le vicende intercorse. Spesso si tratta di	
	1	

	fatti di cronaca noti, misteri di cui hanno parlato	
	i media. Resta inteso, e palese, che la Associazione	
	non intende, in alcun modo, sostituirsi alla Autorità	
	Giudiziaria.	
	C.A.A. si limita ad effettuare una mera attività di	
	approfondimento delle tematiche già menzionate,	
	nell'ottica di una compartecipazione di liberi	
	cittadini che creano una sinergia di esperienze e	
	professionalità, nei limiti delle loro facoltà di	
	fatto e di diritto.	
	L'Associazione potrà rendersi eventualmente	
	disponibile a condividere le esperienze dei propri	
	associati, nell'ambito della promozione di attività	
	culturali a vario titolo: convegni, conferenze,	
	dibattiti, seminari, visite guidate, proiezioni di	
	audio-video ed esibizione di documenti, di tenuta e/o	
	partecipazione in merito ad eventi di incontro ed	
	aggregazione e divulgazione anche nell'ambito di	
	Internet, del Social Media, dei Social Networks e	
	televisivo o la redazione di dispense e libri	
	cartacei. o in formato elettronico, sulle tematiche	
	istituzionali.	
	C.A.A. nasce con particolare attenzione a tutto	
	quello che concerne la tematica del caso giudiziario,	
	2	

	ancora irrisolto, denominato “Mostro di Firenze”.	
	Articolo 3 – Il Socio: diritti, doveri e codice di condotta	
	a) Requisiti per l’ammissione	
	L'Associazione è offerta a tutti i cittadini italiani	
	di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18simo anno	
	di età, che godano dei diritti civili e politici e	
	che siano interessati al perseguimento ed alla	
	realizzazione delle finalità istituzionali, delle	
	quali condividono integralmente spirito e ideali.	
	b) Modalità di ammissione	
	La domanda andrà rivolta al Presidente e sarà	
	sottoposta al Consiglio Direttivo per l’accettazione.	
	Non sono previste quote onerose o contributi	
	associativi, pertanto lo status di socio non è	
	trasmissibile a terzi nemmeno a causa di morte e non	
	è soggetto a rivalutazione.	
	c) Diritti e doveri del socio	
	Il Socio può prestare direttamente o indirettamente	
	la propria attività all’interno dell’Associazione:	
	laddove ciò avvenga, sarà da intendersi senza alcun	
	compenso o pretesa alcuna di qualsiasi natura.	
	Il Socio non potrà mai agire per nome e conto di	
	C.A.A. senza autorizzazione scritta da parte del	
	3	

	Presidente. Allo stesso modo non potrà assumere	
	obbligazioni per nome e conto dell'Associazione:	
	resta comunque inteso che coloro che si obbligano in	
	nome e per conto di C.A.A: lo fanno essendo a	
	conoscenza che agiscono a titolo di fideiussori, in	
	solito, rispetto ai terzi creditori.	
	d) Dimissioni, decadenza, radiazione del Socio	
	<i>Il Socio ha facoltà di dimettersi in qualsiasi</i>	
	<i>momento:</i> le dimissioni vanno indirizzate al	
	Presidente dell'Associazione almeno 3 (tre) mesi	
	prima della scadenza dell'esercizio sociale e	
	diventano operanti dal primo giorno dell'esercizio	
	sociale successivo, comunque non prima di avere	
	adempiuto a tutti gli obblighi sociali eventualmente	
	in essere.	
	<i>Il Socio è dichiarato decaduto quando:</i>	
	- non partecipa attivamente alle attività sociali	
	alle quali ha prestato la propria disponibilità;	
	- viene condannato per reati non colposi ¹ ;	
	- morte del socio. In questo caso lo status non viene	
	assimilato in asse ereditario ma si prescrive;	
	<i>Il Socio è radiato nei casi in cui:</i>	
	- opera in maniera palesemente incompatibile con le	
	finalità dell'Associazione;	
	1 delitto compiuto con dolo, ossia con la consapevolezza e la volontà di commettere un reato. ... Il dolo sussiste nel momento in cui il soggetto pone in essere la condotta con volontà ed è quindi consapevole dell'evento.	
	4	

	- divulghi materiale riservato della Associazione,	
	del quale è venuto direttamente o indirettamente in	
	possesso durante la sua permanenza;	
	- utilizza in maniera impropria il nome	
	dell'Associazione per fini e scopi personali o agisce	
	impropriamente per nome e conto della stessa;	
	- in caso tenga un comportamento tale da mettere in	
	gravi forme di imbarazzo la Associazione;	
	- riporti condanna penale per delitto doloso, sia	
	interdetto o inabilitato a qualunque titolo;	
	La radiazione è decisa dal Consiglio con maggioranza	
	dei suoi elementi ed è inappellabile. Laddove il Socio	
	radiato occupasse cariche sociali, queste saranno	
	assunte ad interim dal Presidente.	
	e) Finanziamenti da parte dei Soci	
	È diritto di ciascun Socio quello di cedere beni	
	mobili in comodato e/o finanziare l'Associazione in	
	denaro o in natura, mediante una donazione redatta in	
	carta semplice, firmata da lui e contro-firmata dal	
	Presidente. Tali finanziamenti sono da ritenersi	
	sempre e comunque infruttiferi.	
	f) Responsabilità del Socio verso i terzi e la	
	Associazione	
	Il Socio è sempre e comunque responsabile per sé	
	5	

	stesso, e per tutti gli eventuali danni che potrà	
	causare all'Associazione o agli altri Soci per	
	imperizia o negligenza. Eventuali rimborsi saranno	
	stabiliti dal Consiglio che ne definirà tempi e modi.	
	Articolo 4 – Organi sociali	
	Organo sociale è il <i>Consiglio</i> : trattasi dell'organo	
	esecutivo che può assumere le decisioni sulla(e)	
	attività della Associazione.	
	Il Consiglio è validamente costituito alla presenza	
	del 50% + 1 dei membri. Le decisioni devono essere	
	prese con la maggioranza dei membri, mentre per le	
	modifiche del presente Statuto è richiesta la	
	unanimità. È formato da 3 (tre) elementi, i Soci	
	fondatori, i quali alla prima riunione nomineranno un	
	Presidente, un Vicepresidente, un Segretario.	
	Più cariche, esclusa quella di Vicepresidente,	
	rispetto al Presidente, possono essere in capo allo	
	stesso Socio. I Soci restanti non nominati a specifici	
	incarichi diventano automaticamente Consiglieri.	
	I membri del Consiglio restano in carica per anni 3	
	(tre), salvo decadimento, radiazione o dimissioni. È	
	facoltà del Consiglio nominare un Cassiere che avrà	
	funzioni di tenuta dell'eventuale Cassa Sociale e	
	della contabilità della stessa.	
	6	

	La rappresentanza dell'Associazione, anche	
	giudiziale, spetta unicamente al Presidente che potrà	
	nominare a suo insindacabile giudizio, affrontandone	
	in solido i costi, consulenti e/o professionisti.	
	Nel caso uno o più Soci rientrino nelle fattispecie	
	di cui al punto 3/D, le eventuali cariche ricoperte	
	verranno assunte ad interim dal Presidente e/o dal	
	Vicepresidente fino alla eventuale nomina di un	
	sostituto che, nel caso, deve avvenire entro e non	
	oltre 60 (sessanta) giorni dalla avvenuta	
	destituzione. Presidente, Vicepresidente, Cassiere e	
	Consiglieri sono rieleggibili.	
	Articolo 5 – Responsabilità del Socio	
	Il Socio opera sempre e comunque sotto la propria	
	responsabilità, di fatto e di diritto, ed esonera	
	contestualmente la Associazione, nelle persone di	
	tutti i restanti Soci, da qualsivoglia danno diretto	
	o indiretto e/o sinistro a cose e persone, che	
	dovessero verificarsi durante lo svolgimento delle	
	attività sociali. L'ammissione a Socio, comporta	
	l'accettazione integrale del presente Statuto, ivi	
	comprese le clausole limitative in esso contenute,	
	anch'esse da intendersi accettate integralmente.	
	Articolo 6 – Patrimonio Sociale	

	Per Patrimonio Sociale si intendono materiali,	
	attrezzature, know how, risorse di varia natura ivi	
	comprese le donazioni ricevute eventualmente da Soci	
	e da terzi, sempre e comunque secondo quanto disposto	
	dal punto 3/C, e che potranno essere sempre e solo	
	usate per il raggiungimento delle finalità della	
	Associazione di cui al punto 2 ed ai sensi dell'Art.	
	37 C.C.	
	Quest'ultimo stabilisce che "i contributi versati	
	dagli associati e i beni acquistati con questi	
	contributi costituiscono il fondo comune della	
	Associazione e che, fin quando l'Associazione stessa	
	dura, i singoli associati non possono chiedere la	
	divisione del fondo comune, né pretendere la quota in	
	caso di recesso".	
	Il Patrimonio Sociale è indivisibile. In particolare,	
	bisogna ricordare che il Socio non ha possibilità di	
	chiedere la divisione di tale, perché lo stesso non	
	è a tutela dell'associato ma dei terzi. In caso poi,	
	di esclusione o di recesso, ai sensi del punto 3/D,	
	l'Associato non può vantare alcun diritto su una quota	
	di fondo comune: il versamento infatti dei contributi	
	non può essere considerato alla stregua di un	
	investimento di capitali che possa essere restituito	
	8	

	al momento dell'uscita dall'Associazione; bensì come	
	un mezzo che consente la partecipazione, ed in grado	
	di soddisfare un interesse morale o ideale, e	
	null'altro.	
	C.A.A. essendo un'Associazione non riconosciuta, non	
	deve necessariamente avere un patrimonio, in quanto	
	non si prevede la formazione o il consolidamento di	
	passività.	
	Nel caso, è garanzia per i terzi la responsabilità	
	personale del Presidente dell'Associazione.	
	Neppure il creditore personale dell'Associato può	
	chiedere di procedere esecutivamente sulla sua quota	
	di fondo comune, poiché il suo diritto sulla quota è	
	impignorabile. Alla luce di quanto già menzionato,	
	non è necessario che l'atto costitutivo contenga	
	l'indicazione del patrimonio stesso.	
	Articolo 7 – Chiusura dell'esercizio e Bilancio	
	Al termine di ogni esercizio, dovrà essere redatto un	
	bilancio riassuntivo gli eventuali flussi di cassa e	
	un inventario, o l'aggiornamento rispetto	
	all'eventuale Patrimonio Sociale di cui al punto 6.	
	Il Bilancio sarà approvato con il 50% +1 dei voti. Il	
	Segretario verbalizzerà quanto discusso in seduta.	
	Qualora il 50% +1 del Consiglio ne facesse richiesta,	
	9	

potranno essere redatti anche bilanci provvisori o inter-periodo.

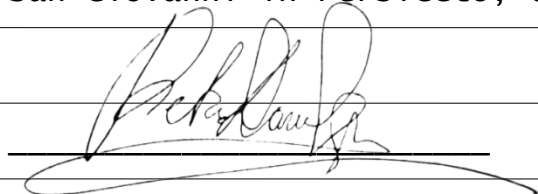
Articolo 8 – Disposizioni Varie

Modifiche del presente Statuto e lo scioglimento dell'Associazione potranno essere sempre e solo deliberate dal Consiglio con voto unanime e la presenza del 100% dei membri.

Nel caso di scioglimento, l'eventuale Patrimonio Sociale di cui al punto 3/A e 6, sarà liquidato.

Il ricavato sarà donato in beneficenza verso associazioni umanitarie o enti benefici a livello locale, oppure messo a disposizione di chi vorrà continuare ad operare in nome di Cold Case Association, di cui dovrà essere mantenuto nome ed oggetto sociale ed ottemperando in toto a quanto sancito al punto 2 del presente Statuto.

San Giovanni in Persiceto, 02/10/2021



Il Presidente